



Regio Decreto Legge del 05/09/1938 n. 1507

Titolo del provvedimento:

Modificazioni alla composizione ed al funzionamento della commissione censuaria centrale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 03/10/1938)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 18/10/1938

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio per volonta' della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di riordinare e rafforzare la Commissione censuaria centrale in relazione alle rilevanti esigenze di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Modificazioni agli articoli 22, 26, 27 e 32 del T.U. 1572/1931.

Testo: in vigore dal 18/10/1938

Agli articoli 22, 26, 27 e 32 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono sostituiti i seguenti:

"Art. 22. - La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':
a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;
b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5;
c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5;

d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5;

e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla confederazione fascista degli agricoltori;

f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

"La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

"A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

"Art. 26. - I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un

Regio Decreto Legge del 05/09/1938 n. 1507

triennio e possono essere riconfermati.

"I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65 anno di età, eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

"Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

"Art. 27. - La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

"I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

"I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

"I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuove; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

"Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

"Qualora taluno dei membri si astenga dal voto il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

"Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

"Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

"Art. 32. - Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

"Inoltre, agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

"Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico".

art. 2

Scioglimento della vecchia commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 18/10/1938

L'attuale Commissione censuaria centrale s'intende sciolta alla data d'entrata in vigore del presente decreto, ed il Ministro per le finanze è autorizzato a rinnovarla secondo le norme indicate nel precedente art. 1.

art. 3

Stanziamiento di fondi di bilancio.

Testo: in vigore dal 18/10/1938

Lo stanziamento di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830 (capitolo 206 del bilancio in corso) viene aumentato per l'esercizio 1938-39 della somma di L. 157.700 in corrispondenza del maggior lavoro da svolgere e dell'accresciuto numero dei componenti della Commissione.